

Approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
F.to Salvatore Arras

**Segretario Comunale**  
F.to Dott. Luigi Pirisi



**COMUNE DI BURGOS**  
Provincia di Sassari

<b>PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000</b>
<b>PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b> <b>VISTA</b> la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: favorevole  <b>Il Responsabile del Servizio</b> F.to Rag. Salis Maria Antonietta
<b>PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b> <b>VISTA</b> la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: favorevole  <b>Il Responsabile del Servizio</b> F.to Rag. Salis Maria Antonietta

**PUBBLICAZIONE**

In data **10/04/2019**, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune.  
Prot. 861 del 10/05/2019

**Burgos, 10/04/2019**

**Segretario Comunale**  
F.to Dott. Luigi Pirisi

**ATTESTAZIONE**

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:**

E' stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line.

**E' divenuta esecutiva in data 09/04/2019 perché:**

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000;

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

**Segretario Comunale**  
F.to Dott. Luigi Pirisi

**COPIA** DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N° 05</b>	<b>OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2019</b>
<b>Data: 09/04/2019</b>	

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **NOVE** del mese di **APRILE** alle ore **12,40**, nella sala delle adunanze consiliari alla 1^ convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI	
		SI	NO
ARRAS SALVATORE	SINDACO	X	
SALIS ALESSANDRA	CONSIGLIERE		X
CANU GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
NIEDDU TONINO	CONSIGLIERE	X	
SALIS LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
CANU ROBERTO	CONSIGLIERE		X
ZOEDDU STEFANO	CONSIGLIERE		X
PIRAS FABIO	CONSIGLIERE	X	
SOLINAS DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
PISCHEDDA MICHELE	CONSIGLIERE	X	
		<b>TOTALI</b>	<b>7</b>
			<b>3</b>

Presiede Salvatore Arras nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta Dott. Luigi Pirisi, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 4 del T.U.E.L. n° 267/2000, ha espresso parere favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Visto l'art. 13**, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

e) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi

dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

9. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

**VISTA** la legge 24 marzo 2015, n.34 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale" che testualmente dispone:

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente

montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

((a-bis) ai terreni agricoli, **nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;** )

b. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato OA, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14

**VISTA** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 03/05/2016 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,

**RITENUTO** opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

**Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;**

**DELIBERA**

**DI CONFERMARE** per l'anno 2019, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria

(IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

**Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree	7,6 per mille
Aliquota terreni agricoli zona montana	ZERO

**DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare del 10 giugno 2014 n. 12;

**DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

**Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.